



COMUNE DI CASTELLIRI

(Provincia di Frosinone)

Tel. 0776/807456 - Fax. 0776/807480 e-mail: comunecastelliri@comunedicastelliri.191.it

ORDINANZA n. 2
Prot. n. 1144

IL SINDACO

PREMESSO che la Regione Lazio, ai sensi del D.Lgs. 04.08.1999 n. 351 e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio n. 261 del 10.10.2002 con D.C.R. n. 66 del 10.12.2009 ha approvato il "Piano di risanamento della qualità dell'aria" che stabilisce norme tese ad evitare, prevenire e ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera;

VISTA la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che riunisce in un'unica Direttiva quadro le precedenti: Direttiva 96/62/CE, Direttiva 99/30/CE, Direttiva 2000/69/CE, direttiva 2002/3/CE, Direttiva 97/101/CE;

VISTO il Decreto Legislativo n. 155 del 13.08.2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE al fine di ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo n. 250 del 24.12.2012 che reca integrazioni e modifiche al Decreto Legislativo n. 155 del 13.08.2010;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 536 del 15.09.2016 relativa all'aggiornamento dell'allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 01.05.2012 "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 155/2010";

CHE sulla base dell'aggiornamento alla zonizzazione regionale, di cui alla Deliberazione n. 536 del 15.09.2016, il Comune di Castelliri è ricompreso in classe complessiva 1, zona nella quale uno o più indicatori di legge di ciascun inquinante sono superiori al valore limite per almeno tre dei cinque anni precedenti;

CHE a seguito della nuova classificazione i Comuni che ricadono nella classe 1 (ex zona A) dovranno adottare le misure più restrittive, estese a tutti i Comuni che ricadono in tale classe, previste dall'art. 23 "Ulteriori provvedimenti da adottarsi nel Comune di Frosinone" ed all'art. 24 Ulteriori misure per i veicoli adibiti al trasporto merci, del Piano di Risanamento della qualità dell'aria, nonché quanto previsto dagli artt. 5, 25 e 28 e quanto già di competenza come indicato dagli artt. 9 e 16 del piano medesimo;

VISTA la Direttiva della Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente, avente all'oggetto "Prescrizioni per la predisposizione e l'attuazione dei Piani di Intervento Operativo (P.I.O) dei

Comuni del Lazio”, in attuazione della direttiva europea 2008/50/CE, recepita dal D.Lgs.155/2010 e del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Lazio (D.G.R. n.164 del 05.03.2010);

PRESO ATTO che gli studi compiuti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) confermano il rilevante impatto negativo delle polveri sottili sospese PM 10, PM 2,5 e benzene sulla salute dei cittadini;

TENUTO CONTO che il Comune di Castelliri non può adottare provvedimenti di limitazione al traffico privato e commerciale nè di interdizione della circolazione in specifiche zone, attesa l’assenza di aree interessate da “elevata densità abitativa” e/o da “flussi di traffico di forte intensità” di pertinenza comunale;

RITENUTO indispensabile dover intervenire con azioni preventive a tutela della salute pubblica per ridurre la concentrazione nell’aria della polveri sospese, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. n. 155/2010 di recepimento della stessa onde limitare e se possibile evitare il verificarsi di concentrazioni dannose di polveri sospese PM 10, PM 2,5 e benzene;

VISTO l’art. 32 della Legge 23.12.1978 n. 833;

VISTO l’art. 14 della Legge 08.07.1986 n. 349;

VISTO il D.Lgs. n. 351 del 04.08.1999;

VISTO il D.M. 01.10.2002 n. 26;

VISTA la D.C.R. n. 66 del 10.12.2009;

VISTO il T.U.O.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l’art. 7 commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada”;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000.

ORDINA

Fino alla data del 31.03.2017:

- **Il divieto** di accensione di fuochi all’aperto, ovvero:

è fatto divieto a chiunque di accendere fuochi o falò all’aperto, anche se trattasi di attività connessa all’ordinaria pratica agricola con eccezione dei tralci delle viti se soggette ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria;

- **La riduzione** della temperatura degli ambienti, ovvero:

- a) Negli edifici ad uso residenziale, commerciale e direzionale, attività ricreative, di culto, sportive, scolastico ed assimilabili, la temperatura non può essere superiore a 20° c;
- b) Negli edifici ad uso industriale, artigianale ed assimilabili la temperatura non può essere superiore a 18° c;

- **Il divieto** nelle unità immobiliari, dotate di sistema multicom bustibile, dell’utilizzo della biomassa legnosa:

si fa divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico funzionanti a biomassa legnosa, come definita nella norma UNICENT/T5 14588, privi di sistema di abbattimento al camino e appartenenti alle seguenti categorie:

- camini aperti o che possono funzionare aperti;
- camini chiusi stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa che non garantiscano un rendimento energetico $\geq 75\%$. Il valore di rendimento energetico posseduto dall’apparecchio è di norma precisato sul libretto di istruzioni dell’apparecchio stesso, fornito dal venditore; in mancanza di questo sarà ritenuta valida la certificazione rilasciata dal venditore o dalla casa costruttrice, suscettibile di verifica;

- **Il divieto** di climatizzazione dei seguenti spazi: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazioni con cantine, box e garage;

- **Lo spegnimento** dei motori per:

- i veicoli merci durante la fase di carico/scarico;

- i mezzi adibiti al trasporto scolastico e pubblico;
- gli autoveicoli, per soste di durata maggiore di un minuto;
- i veicoli adibiti al trasporto pubblico nelle aree di sosta e nei nodi di scambio;
- **L'obbligo** per gli allevamenti zootecnici di dotarsi di impianti per il recupero ed il riutilizzo del biogas;
- **L'obbligo** per i gestori di impianti e di attività che producono emissioni polverulente o di altri inquinanti, non soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di adottare misure atte a limitare la dispersione degli inquinanti nell'ambiente.

INVITA

- **A limitare** per quanto possibile l'utilizzo di mezzi di trasporto privato fruendo del servizio di trasporto pubblico;
- **Ad evitare** di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo, utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata;
- **Ad evitare**, per gli anziani, di passeggiare, le prime ore della mattina, entro zone interessate da persistenti emissioni di particolato, come bordi delle strade e centri abitati con forte presenza di emissioni da riscaldamento domestico;
- **Ad utilizzare** l'automobile in modo condiviso per diminuire il numero dei veicoli circolanti;
- **A tenere** una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
- **Ad effettuare** verifiche periodiche agli scarichi di autoveicoli, motoveicoli e motorini;
- **Ad evitare** le attività sportive all'aperto nei pressi di arterie stradali caratterizzate da un significativo volume di traffico;

- **A non effettuare** operazioni di pulizia strade, marciapiedi, piazzali e giardini con macchine soffiatrici e spazzatrici a secco;
- **A rispettare** le seguenti misure preventive per limitare la produzione di polveri nei cantieri edili e precisamente:
 - Bagnature delle piste di cantiere;
 - Pulizia dei pneumatici di cantiere in uscita dal cantiere stesso;
 - Copertura dei carichi trasportati nel caso di materiali polverosi
 - Moderazione della velocità nelle aree di cantiere;
 - Gestione appropriata dei cumuli dei materiali.

Invita altresì, l'Arpa Lazio ad effettuare controlli sulle emissioni, di qualsiasi natura, delle industrie del territorio per verificarne il rispetto dei limiti di legge.

AVVERTE

I trasgressori delle presenti disposizioni saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00. E' fatta salva l'applicazione, anche penale, di ogni altra disciplina specifica di legge in materia.

Copia della presente Ordinanza dovrà essere notificata alla Polizia Locale, al Responsabile del Settore Tecnico, per quanto di propria competenza, al Comando Stazione Carabinieri di Isola

del Liri, alla Prefettura di Frosinone, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente, al Ministero dell’Ambiente, all’Amministrazione Provinciale di Frosinone, all’Arpa Lazio, all’Asl di Frosinone, al Servizio Cotral, alla Ditta di trasporto scolastico “Fratarcangeli – Cocco”, al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo.

Si dispone che tale provvedimento venga portato a conoscenza della cittadinanza con la massima diffusione attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e con pubblici manifesti.

Ulteriori provvedimenti restrittivi saranno adottati in eventuali situazioni emergenziali.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla pubblicazione, al T.A.R. del Lazio o in alternativa Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 (centoventi) dalla pubblicazione.

Castelliri, lì 16.02.2017



IL SINDACO

Dott. Francesco Quadrini